

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G06240 del 16/05/2018

Proposta n. 8032 del 15/05/2018

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165. Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725. D.G.R. 136/2016. Rettifica Determinazione n. G05363 del 23 aprile 2018.

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165. Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725. D.G.R. 136/2016. Rettifica Determinazione n. G05363 del 23 aprile 2018.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art.26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n.188 che all’art. 3 bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 recante “Riforma dei centri di assistenza agricola” pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7 maggio 2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008 n. 725, concernente “Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008 Revoca delle DGR n. 527 del 26/04/2002”;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n.725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20 giugno 2011 concernente “Criteri e modalità operative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e s.m.i;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 31 marzo 2016 avente per oggetto: “D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. C2791/2008 integrata e modificata con Determinazione n. A6216 del 20/06/2011. Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008”;

VISTA la nota del 9 marzo 2018 prot. n. 23/2018 (ns. prot.133725 del 9/3/2018) con la quale il CAA degli Agricoltori Srl ha richiesto l'abilitazione della sede ubicata nel comune di Villacidro (SU) Via Parrocchia, 139;

VISTA la nota regionale prot. n. 145774 del 15/3/2018 con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo a favore della Società CAA degli Agricoltori Srl, chiedendo alla Regione Sardegna, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 Marzo 2008, se esistano motivi ostativi alla abilitazione della sede operativa in argomento;

VISTA la successiva nota prot. n. 44/2018 del 28/3/2018 (ns. prot. n. 182530 del 28/3/2018) con la quale il CAA degli Agricoltori Srl ha comunicato alla scrivente che, per errore materiale, nella sopraccitata istanza, è stato indicato erroneamente il numero civico 139 anziché il n. 109;

VISTA la Determinazione n. G05363 del 23 aprile 2018 con la quale la Regione Lazio ha preso atto del passaggio di n. 44 sedi operative dal CAA COPAGRI Srl e contestuale acquisizione delle medesime da parte del CAA degli Agricoltori Srl;

CONSIDERATO che nell'elenco delle sedi operative oggetto del passaggio è stata ricompresa anche la sede operativa ubicata nel comune di Villacidro (SU) Via Parrocchia, ed è stato erroneamente indicato il numero civico 139 anziché 109;

CONSIDERATO che l'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura (ARGEA) della Regione Sardegna ha comunicato alla scrivente, con note ns. prot. n. 245637 del 27.4.2018 e n. 285285 del 4.5.2018, che sono state espletate le verifiche, con esito positivo, circa la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per la sede oggetto della richiesta del CAA degli Agricoltori Srl, ubicata in Via Parrocchia n. 109 anziché n. 139 – Comune di Villacidro (SU);

RITENUTO dunque di rettificare, per mero errore materiale, la Determinazione n. G05363 del 23 aprile 2018 al punto 22) dell'elenco delle sedi operative, in quanto l'indirizzo corretto della sede operativa trasferita al CAA degli Agricoltori Srl è Villacidro (SU) Via Parrocchia, 109 anziché Via Parrocchia, 139;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

- di rettificare, per mero errore materiale, la Determinazione n. G05363 del 23 aprile 2018 al punto 22) dell'elenco delle sedi operative, in quanto l'indirizzo corretto della sede operativa trasferita al CAA degli Agricoltori Srl è Villacidro (SU) Via Parrocchia, 109 anziché Via Parrocchia, 139.

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con la Determinazione n. G05363 del 23 aprile 2018.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, art. 26.

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito ufficiale della Regione Lazio www.agricoltura.regione.lazio.it canale agricoltura - atti amministrativi.

IL DIRETTORE
Mauro Lasagna